



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n° 159 del 24 Giugno 2020

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 222/A** inerente i termini in ambito professionistico S.S. 2020/2021;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A** inerente la proroga del termine di prescrizione previsto dall'art. 40 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 228/A** inerente il provvedimento di estensione dei contratti professionistici;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A** inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico.

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari e Comunicati Ufficiali pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 18 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 – Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche – Modello per l'istanza – Circolare n. 15 del 13 Giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate”;

**CIRCOLARE N. 63** avente ad oggetto: Protocollo d'intesa AIAC/LND;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 316** inerente la proroga delle nomine delle Delegazioni e delle Commissioni.

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

##### **Allegati**

Si riportano in allegato gli elenchi dei **calciatori svincolati** ai sensi dell' **art. 108 delle N.O.I.F.**

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 222/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società di Serie A, Serie B e Serie C;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società di Serie A, Serie B e Serie C, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, E SERIE C**

**1. Controlli, garanzie, visto esecutività**

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto **14** con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, in via del tutto eccezionale per la stagione 2020/2021 e solo per gli accordi depositati fino al termine della finestra di mercato invernale 2019/2020, è consentito di modificare/rinegoziare i termini degli accordi economici che hanno già ricevuto il visto di esecutività, entro il termine del primo periodo di campagna trasferimenti 2020/2021 e nel rispetto delle garanzie da prestare. Fanno eccezione a quanto precede gli accordi economici che hanno già concorso a determinare la compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento dei calciatori.

Resta inteso che ricevuto il visto di esecutività l'accordo depositato nella stagione 2020/2021 non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi), in qualsiasi momento entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

**2. Accordi preliminari**

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì **31 agosto 2020**. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati

stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia.

### **3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 101/6 bis e 103/2 N.O.I.F.**

Tra società professionistiche e dilettantistiche:

L'esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei relativi alla stagione sportiva 2019/2020 deve essere effettuato:

*- da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020.*

L'esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 può essere effettuato:

*- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).*

L'esercizio del diritto di opzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e contestualmente inviato per conoscenza, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al Dipartimento o Comitato e alla società controparte.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Tra società professionistiche:

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2019/2020 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2018/2019 deve essere effettuato:

*- da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le sole opzioni per le quali non sia previsto il diritto di controopzione;*

- *da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controopzione;*
- *da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per le controopzioni.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) possono altresì essere esercitati:

- *da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 (ove non sia previsto il diritto di controopzione), possono inoltre essere esercitati:

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).*

L'esercizio del diritto di opzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

#### **4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)**

- *da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020*

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

## **5. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

### a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

### b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 31 agosto 2020 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 31 agosto 2020 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 107 e 108 delle N.O.I.F.:

*- da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021*

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.:

*- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*

*- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione*
- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 autonoma sottoscrizione*
- *da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*
- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*
- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100,

101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

**7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.**

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

**8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all'estero**

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" provenienti da Federazione estera (con la status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori "professionisti" mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:



- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

- c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro mercoledì 30 settembre 2020, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 31 marzo 2021

- d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 31 maggio 2021

- e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 31 maggio 2021

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

**9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva

*- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale nei suddetti termini.

**10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)**

*- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nelle precedenti stagioni sportive*

*- da lunedì 4 gennaio a lunedì 18 gennaio 2021, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti*

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità, tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

**11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)**

*- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nelle precedenti stagioni sportive*

*- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti*

**12. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti**

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di

uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da martedì 1° settembre 2020 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

*- da martedì 6 ottobre a lunedì 14 dicembre 2020*

*- da martedì 2 febbraio a giovedì 25 febbraio 2021*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da martedì 6 ottobre 2020 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

*- da martedì 2 febbraio a giovedì 25 febbraio 2021*

c) In deroga all'articolo 6.1 del Regolamento FIFA sullo Status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

### **13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **2001** "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

*- da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)*

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **2000** "Giovani di Serie" per primo contratto

professionistico:

- da sabato 1° agosto a lunedì 31 agosto 2020 - (vale data di deposito, presso la piattaforma federale telematica)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

d) art. 102. Comma 4 N.O.I.F: esercizio del Diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2018/2019, deve essere esercitato:

- martedì 1 settembre 2020

#### **14. Termini di decorrenza**

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la piattaforma federale telematica, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della Lega competente, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

#### **15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti**

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri:

A) adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 1° settembre al 5 ottobre 2020, nonché quelle definite entro il 31 agosto 2020 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo della stagione sportiva 2020/2021;

- n. 7 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo della stagione sportiva 2020/2021 entro il termine di ciascun mese a partire dal 31 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021;
- le n. 7 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2020/2021 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.
- Solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali n. 1 rata pari al 100% da garantire come previsto dal successivo punto 17.

La conseguente registrazione contabile e pagamento avverrà il 30 novembre 2020.

B) Adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 4 gennaio 2021 al 1° febbraio 2021;

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo dell'annualità 2020/2021;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo dell'annualità 2020/2021 entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021;
- le n. 3 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2020/2021 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.
- Solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali n. 1 rata pari al 100% da garantire come previsto dal successivo punto 17.

La conseguente registrazione contabile e pagamento avverrà il 28 febbraio 2021.

C) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 5 ottobre 2020 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti entro il termine perentorio del 12 ottobre 2020 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

D) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 4 gennaio 2021 ed entro il 1° febbraio 2021, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto C) devono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2021 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare della intera operazione.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

H) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

I) Relativamente al punto F) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

L) Relativamente al punto G) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

M) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

#### **16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B**

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai

premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella finestra di mercato immediatamente successiva alla data in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

## **17. Garanzie**

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating* o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

- Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

e) Per quanto riguarda le Società di Serie C le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

## **18. Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico**

Le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2020/2021 il proprio costo dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati superi il massimale di euro 1.000.000,00, dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza



rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Pro, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's*, o A- se accertato da *Standards & Poor's*, o A- se accertato da *Fitch*, ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating* o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana. L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

Non concorrono a determinare il suddetto massimale, il cui superamento comporta il deposito della garanzia integrativa, i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore.

L'integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro:

- entro il 5.10.2020 per i contratti depositati dal 1° settembre 2020 al 28 settembre 2020;
- entro il 20.01.2021 per i contratti depositati dal 4 gennaio 2021 al 18 gennaio 2021;
- entro il termine di 8 giorni dal deposito per i contratti depositati dal 29 settembre 2020 al 3 gennaio 2021;
- entro il termine di 8 giorni dal deposito per i contratti depositati dal 19 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

L'inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del C.G.S., nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° settembre 2020, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2020/2021, la società interessata non potrà depositare nuovi contratti, fino a quando non saranno rilasciate le prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate.

Qualora i contratti preliminari precedenti al 1° settembre 2020, valevoli per la stagione sportiva 2020/2021, non siano stati già ratificati entro il 31 agosto 2020, il visto di esecutività potrà essere concesso, previo rilascio delle prescritte garanzie secondo le modalità sopra indicate, entro il 7 settembre 2020. Il mancato rispetto di detto termine determinerà la non concessione del visto di esecutività e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 85 lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F., in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in misura proporzionale agli importi corrisposti, le fideiussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

## 19. **Sanzioni**

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021;
- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A**

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 Giugno 2020;
- preso atto della richiesta dell'Associazione Italiana Calciatori, diretta ad ottenere una diversa scadenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalla suddetta associazione in considerazione degli effetti sospensivi sulla attività degli organi di giustizia sportiva, derivati dalla emergenza COVID-19;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 228/A**

Il Presidente Federale

- Considerato che, a seguito della emergenza Covid -19, gran parte dei campionati di calcio sono stati sospesi a livello internazionale ed analogamente, in Italia, la Figc ha disposto la sospensione dell'attività ufficiale dal 10 marzo 2020, in ossequio ai provvedimenti emanati dall'autorità governativa;
- tenuto conto che la FIFA, con documento "*Covid – 19. Football Regulatory Issues*" dello scorso 7 aprile, nell'auspicio di poter riprendere le attività e concludere i campionati in corso, ha autorizzato le singole Federazioni ad estendere la durata delle stagioni sportive oltre il 30 giugno 2020;
- preso atto che la FIGC, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di pari data, ha deciso di prorogare al 31 agosto 2020 la durata della corrente stagione sportiva, per il settore professionistico, fissando al 1 settembre 2020 l'inizio della stagione sportiva 2020/2021;
- atteso che la FIGC, con provvedimenti dell'8 giugno 2020, pubblicati sui C.U. n. 207, 208 e 209 di pari data, ha disposto il riavvio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C a partire dal 20 giugno 2020, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020;
- considerato inoltre che la FIFA, nelle linee guida emanate con il citato documento di Aprile e nelle successive FAQ pubblicate l'11 giugno 2020, richiamando l'attenzione sull'inderogabile principio della integrità della competizione sportiva, ha raccomandato che i campionati in corso siano conclusi con le rose disponibili al momento della sospensione, indipendentemente dalla scadenza dei contratti economici tra società e tesserati prevista al 30 giugno 2020;
- considerato altresì che la UEFA, nel disporre la prosecuzione delle competizioni da essa organizzate, ha chiarito che le squadre ancora in lizza devono concludere le stesse con le rose disponibili al momento della sospensione;
- tenuto conto che la FIGC, con i suddetti provvedimenti dell'8 giugno 2020, ha stabilito che le squadre, per concludere le competizioni della stagione sportiva 2019/2020, dovranno utilizzare esclusivamente i loro tesserati alla data dell'11 giugno 2020;
- tenuto altresì conto che la FIFA ha all'uopo invitato tutte le componenti interessate a considerare estesa fino alla chiusura della stagione sportiva 2019/2020 la durata dei contratti economici in scadenza al 30 giugno 2020 e decorrenti dal 1 settembre 2020 i contratti della stagione sportiva 2020/2021;
- considerato che la stessa FIFA ha auspicato tale soluzione, ricordando che il Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori individua la stagione sportiva con il periodo di inizio e termine delle competizioni ufficiali;

adotta

le linee guida di seguito indicate, affinché tutte le componenti interessate se ne attengano, al fine di consentire la concreta attuazione di quanto previsto al punto 7 e di garantire il più possibile omogeneità di trattamento ai rapporti contrattuali, nell'auspicato clima di unità di intenti cui deve ispirarsi il sistema calcio per affrontare la straordinarietà originata dalla emergenza COVID-19:

- a) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere;
- b) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
- c) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l'estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti. In tal caso, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
- d) nei casi di cui alle lettere a) e b) e, per la lettera c), in caso di accordo sulla estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la "Parte fissa" della retribuzione lorda sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti: i) sulla base di 14 mensilità (suddividendo l'importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020; ii) sulla base di 10 ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021 (relativamente al contratto con la società titolare del tesseramento nella medesima stagione). Gli eventuali diversi accordi fra le Parti dovranno, in ogni caso, essere sottoscritti su apposito modulo federale;
- e) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l'estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
- f) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere, da regolarsi secondo le previsioni della lettera d);
- g) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l'estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
- h) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la "Parte fissa" delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020, depositati presso la Lega competente, devono intendersi risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid - 19, con conseguente non impugnabilità e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi;

- i) la decorrenza dal 1° luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al 1° settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le Parti;
- j) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l'attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

#### **a) Calciatori "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **b) Calciatori "non professionisti"**

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

**- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.



c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00)** - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- **da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**- con consenso della società dilettantistica;

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)** - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

**2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)*

*b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)*

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

**2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

### **3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

### **4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

#### **6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

**- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero**

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **entro lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

#### a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**

- **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- **da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

**da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione**

**da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021**.

#### TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

**da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

#### TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2020

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche - Modello per l'istanza – Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ed è stato approvato il modello di predisposizione dell'istanza, reperibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Inoltre, sono state fornite istruzioni per la richiesta del contributo.

Con la precedente Circolare LND n. 59 del 1° giugno 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34 e, in particolare, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, è stato fatto cenno ai dubbi sulla possibilità o meno da parte delle ASD di poter accedere al beneficio.

Premesso che sullo specifico argomento non sono stati ancora forniti i necessari chiarimenti, è comunque da rilevare che il contributo spetta, comunque, anche agli Enti non commerciali, con partita IVA, relativamente ai ricavi e proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività commerciali.

A tale riguardo, nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello di richiesta del contributo, è riportata, a pag. 4, una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione REDDITI ENC 2020 nei quali sono riportati i ricavi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo.

I soggetti in contabilità ordinaria devono fare riferimento ai ricavi esposti nel **quadro RS 111**; i soggetti in contabilità semplificata, al **quadro RG2, col. 7**, (*quadro utilizzabile anche dai soggetti in regime forfetario ex L. 398/91*); i soggetti in regime forfetario ex art. 145 TUIR, al **quadro RG4, col. 2**.

Pertanto, è da ritenere che anche le ASD come peraltro, le SSD, possano procedere alla richiesta del contributo relativamente ai proventi commerciali realizzati.

Circa i ricavi deve trattarsi di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), e, cioè, "i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa" (lett. a) e "i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione" (lett. b).

Per determinare il fatturato, che si calcola al netto dell'IVA, e i corrispettivi si deve fare riferimento a tutte le fatture attive e ai corrispettivi che riguardano operazioni (cessioni o prestazioni) con data di emissione in aprile.

A tale proposito, si porta a conoscenza dei destinatari della presente Circolare che il contributo va richiesto, inviando l'apposito modello, a far tempo dal pomeriggio del **15 giugno 2020** – *ma non si tratta un click day* - e non oltre il **13 agosto 2020**, all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di apposito intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure tramite una procedura web che l'Agenzia sta attivando sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il contributo spetta, tra l'altro, alle imprese e alle partite IVA a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza.

Il contributo spetta in presenza di due requisiti:

- 1 – aver conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro,**
- 2 – l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.**

Alla differenza del fatturato/corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare dei ricavi pari al:

- 20% se i ricavi del 2019 non superano i 400 mila euro;
- 15% se i ricavi del 2019 non superano un milione di euro;
- 10% se i ricavi del 2019 non superano i 5 milioni di euro

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

A – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo **inferiore a 400 mila euro** e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60 mila euro contro 10 mila nell'aprile 2020: il contributo è pari al **20%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **10 mila euro**;

B – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo superiore a 400 mila euro ma inferiore ad **un milione di euro** e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al **15%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **7.500 euro**;

C – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi per un importo superiore ad un milione ma inferiore a **5 milioni** di euro, e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al **10%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **5 mila euro**.

Il contributo è, comunque, riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Il contributo è escluso da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

A seguito della presentazione dell'istanza, viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate una prima ricevuta di presa in carico ovvero di scarto e, entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ovvero lo scarto con i motivi del rigetto.

E' previsto che possa essere presentata un'istanza di rinuncia.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul c/c identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto.

Successivamente all'erogazione, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati.

Qualora il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazione di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del contributo; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chi ha rilasciato una non veritiera autocertificazione di regolarità antimafia è, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 6 anni.





Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE n. 63

OGGETTO: Protocollo d'Intesa AIAC/LND

La Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in divenire, che si sta attraversando in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il Protocollo d'Intesa individua le linee guida per la ripartizione e la liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020 così disponendo:

- a) la **Società** provvederà al pagamento del premio di tesseramento maturato fino al 29 Febbraio 2020;
- b) nel caso in cui l'accordo economico preveda, nel periodo tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020, ratei scadenti nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020, la **Società** provvederà altresì al pagamento della mensilità di Marzo 2020;

nel caso siano previste forme di rateazione differenti da quella sopra indicata, la Società provvederà al pagamento della quota pari ad 1/3 di quanto maturato nel periodo 1° Marzo / 30 Giugno 2020;

in ogni caso, da tali importi, dovrà detrarsi quanto eventualmente già percepito dall'allenatore a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27;

- c) il **Tecnico** tesserato rinuncerà alla mensilità di Aprile 2020 ovvero, nella seconda delle ipotesi sopra contemplate, ad 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020;



d) l'importo corrispondente alla mensilità di Maggio 2020 ovvero la restante quota di 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020 – detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato in forza del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, meglio noto come “Decreto Rilancio” – sarà coperto, sino ad esaurimento delle risorse, da un Fondo di Solidarietà Emergenziale.

Giova ricordare che ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'articolo 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state sostituite da quelle stabilite dal Consiglio Federale e riportate dalla F.I.G.C. su proprio Comunicato Ufficiale n. 217/A del 10 Giugno 2020, integralmente recepito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 315 dell'11 Giugno 2020.

In ragione dell'entrata in vigore, in data 1° Luglio 2020, dell'obbligatorietà dell'Allenatore abilitato in alcune categorie dell'attività di base, L.N.D. e A.I.A.C., di comune intesa, hanno richiesto congiuntamente alla F.I.G.C. e al Settore Tecnico l'inserimento di una norma transitoria volta a consentire l'esercizio dell'attività di Tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 a coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi è obbligo di abilitazione, si iscriveranno prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni associate alla L.N.D. da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° Giugno 2020 ed il 30 Giugno 2021.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile a voler dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia



**COMUNICATO UFFICIALE N. 316**  
**STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 giugno 2020, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2020 le seguenti nomine in scadenza il 30 giugno 2020:

- Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 6 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni;
- Commissioni della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 7 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Cosimo Sibia

**CALCIATORI SVINCOLI PER ACCORDO - ART. 108 N.O.I.F. - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

CODICE	COGNOME	NOME	DT.NASCITA		SOCIETA	
3.630.721	ABBATE	ANDREA	02/05/1984	921.785	A.S.D. FAGNANO	51/108
6.686.173	ALFANO	GIOVANNI PIO	08/09/2001	947.704	A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	8960776
6.695.364	ALGIERI	ANGELO PIO	13/04/2001	913.818	A.S.D. F.C. CALCIO ACRI	22/108
5.832.230	ALGIERI	RAFFAELE	19/08/2002	913.818	A.S.D. F.C. CALCIO ACRI	31/108
2.146.561	ALOE	CARMELO	15/10/2000	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	9439513
5.555.781	ALOE	FRANCESCO	14/07/2000	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8710744
5.057.698	AMELIO	GIUSEPPE	31/07/1999	73.120	A.S.D. SERRESE	9158460
4.846.506	AMENDOLA	ANDREA	24/08/1993	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9514469
5.865.072	ANGOTTI	MATTIA	12/11/2000	947.704	A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	8607494
6.577.190	ARCURI	VINCENZO	02/06/1999	951.363	A.S.D. VIGOR 1919	8565231
3.717.505	ARENA	PIERPAOLO	25/11/1984	921.785	A.S.D. FAGNANO	52/108
7.042.719	ARLIA	DANILO	16/12/1999	947.687	A.S.D. VILLAGGIO EUROPA	8989079
5.897.633	ARVASIA	FRANCESCO PIO	27/06/2001	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9493083
5.470.664	ASTORINA	GIANLUCA	20/06/1999	73.120	A.S.D. SERRESE	9239858
5.610.291	ATENE	GIUSEPPE	14/02/2001	610.551	A.S.D. TREBISACCE	9514653
5.330.206	ATTADIA	ANTONIO	18/10/2000	930.100	A.S.D. ROSSANESE	9514862
7.075.755	AVOLIO	ERMES	20/11/1989	921.785	A.S.D. FAGNANO	8660089
6.556.292	BACCILLIERI	PIETRO PIO	16/10/1998	940.709	A.C. LOCRI 1909	9091483
2.640.900	BARLETTA	NICOLA	22/04/1983	947.749	A.S.D. SERSALESE	8963596
5.874.763	BASILE	SALVATORE	31/10/2001	935.521	G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	8983988
3.063.068	BATTISTA	DOMENICO	25/04/1979	943.898	U.S.D. GIMIGLIANO	8655347
6.511.390	BELLE	MICHELE	22/08/2000	74.898	A.S.D. GALLICO CATONA 2018	8702056
2.803.562	BEVILACQUA	ANTONIO	19/03/1994	948.341	F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9442603
3.113.011	BIANCO	GIUSEPPE	31/05/1998	947.749	A.S.D. SERSALESE	8963618
5.648.357	BILOTTA	ANDREA	30/07/1999	36.310	U.S.D. PAOLANA	8757969
6.541.050	BILOTTA	NICCOLO	30/05/2001	945.621	A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016	03/108
4.860.122	BONGIORNO	GIACOMO	08/01/1999	930.100	A.S.D. ROSSANESE	9310277
2.198.331	BORELLI	FLAVIO	08/01/2004	63.017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	9391681
5.394.522	BRUNO	DANIELE	09/12/1998	943.898	U.S.D. GIMIGLIANO	8846561
3.027.211	BRUNO	DIEGO	17/07/1984	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8708823
3.636.582	BRUNO	ORLANDO	26/10/1981	947.957	A.S.D. FUTSAL MORELLI	8417255
5.558.964	CALABRESE	ETTORE	17/11/1999	933.093	A.S.D. NUOVA CALIMERA	9441585
4.166.847	CALABRETTA	ANTONIO	17/06/1991	610.362	A.S.D. MIRTO C5	8834429
6.700.424	CALABRETTA	VINCENZO	14/02/2002	70.464	A.S.D. MAMMOLA	8817856
6.735.104	CALCOPIETRO	GIOVANNI	07/01/2005	941.677	A.S.D. SEGATO	9102668
5.541.994	CALDERARO	MATTEO	07/02/1997	610.551	A.S.D. TREBISACCE	9514982
5.009.522	CALIO	MARCO	18/08/1997	63.017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	9515144
5.642.705	CAMPANA	GIOVANNI	13/12/2000	610.551	A.S.D. TREBISACCE	9514663
2.146.983	CAPELLUPO	CRISTIAN	01/05/2004	63.017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	9391690
4.889.017	CARBONE	ANTONIO	31/01/1999	915.570	A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.	8766593
2.245.561	CARDEA	DAVIDE	12/04/2000	63.017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	8742848
3.935.097	CARLUTTI	GIANLUIGI	26/08/1992	948.341	F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9478162
5.895.312	CARONE	ADRIANO	24/09/2001	950.180	A.S.D. CARIATESE CENTRO STORICO	8526670
5.894.927	CARUSO	DOMENICO	16/07/2002	931.562	S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE	26/108
5.157.764	CARUSO	GIANNI	02/02/1995	947.686	A.S.D. D.B.ROSSOBLU	8962804
6.889.108	CARUSO	MARTINA	19/07/1999	934.393	COSENZA CALCIO S.R.L.	9506071
4.389.186	CASSANO	PATRICK	07/10/1985	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8708833
2.284.197	CATALANO	ALESSANDRO	20/08/2005	66.113	A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO	9458874
2.558.761	CERAVOLO	VERONICA	03/03/2005	34.040	A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB	8768250
7.084.986	CERRA	GIUSEPPE	22/11/1999	951.363	A.S.D. VIGOR 1919	9450909
5.140.128	CHIEFFA	MICHELE	22/10/1998	952.479	A.S.D. CLETO	9303478
6.884.096	CIANCI	LUDOVICO EMANUE	05/01/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155050
4.165.341	CIPOLLA	LUCA	12/03/1991	921.785	A.S.D. FAGNANO	53/108
2.354.817	CIPOLLA	MICHAEL	05/05/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9441950
5.371.818	COLICA	DANILO MARIO	18/03/1999	917.482	A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO	9407243
5.555.784	COLOMBO	LUCA	28/07/2001	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9514556
3.177.973	CONRERO	AGUSTIN TOMAS	10/03/1998	36.310	U.S.D. PAOLANA	8819061
6.659.894	CONVERTI	ANTONIO	06/04/2003	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155071
5.023.696	COPPOLA	ALEX	30/03/1997	610.551	A.S.D. TREBISACCE	9514654
2.260.376	COVELLI	EMANUEL	20/05/2003	941.978	U.S.D. CACCURESE	9428401
5.557.111	CRISTIANO	GIOVANNI	18/11/2001	933.092	AGS.D. SORIANO 2010	9459908
5.548.448	CROCCO	GIUSEPPE	03/02/2002	79.953	U.S.D. SCALEA CALCIO 1912	9474250
5.549.350	CRUSCO	ANTONIO	18/07/2001	79.953	U.S.D. SCALEA CALCIO 1912	9483411
5.299.368	CURATELO	FRANCESCO ANTON	17/06/1998	935.195	A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA 1960	9016032
5.159.109	D ANGELO	LUCA	03/08/1998	944.183	A.S.D. UNIONE SPORTIVA MARANO	05/108
6.642.446	DE CHIARA	FRANCESCO	27/03/2002	36.310	U.S.D. PAOLANA	8759402
4.149.705	DE LUCA	GIUSEPPE	22/11/1994	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8708825
2.140.517	DE LUCA	SANTO	15/02/1998	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8710749
4.864.415	DE ROSE	ORLANDO	21/07/1993	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9515019
2.030.568	DESTEFANO	DEMETRIO	15/11/2004	933.876	A.S.D. VILLESE ACCADEMY	9480425
5.857.905	DI DOMENICO	BIAGIO	03/11/1998	36.310	U.S.D. PAOLANA	9464492
5.293.804	DI GIORNO	FRANCESCO	22/02/2000	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494719
5.157.518	DODARO	LUIGI	11/08/1997	940.709	A.C. LOCRI 1909	8863155
6.950.215	ESPOSITO	LUCA	15/10/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9403287
5.159.309	FALBO	GAETANO	30/06/1997	938.927	F.C.D. LUZZESE 1965	8749781
7.078.508	FALSETTI	MAURIZIO	26/08/2002	36.310	U.S.D. PAOLANA	9464494
6.653.925	FAZZOLARI	PIO RICCARDO	09/06/2001	70.464	A.S.D. MAMMOLA	8765855
5.006.471	FERRAINA	EUGENIO	01/08/1995	943.898	U.S.D. GIMIGLIANO	8475486
4.992.408	FERRARELLI	FRANCESCO	24/10/1999	916.346	A.S.D. CERVA	8883994
5.889.749	FERRARESE	AMALIO	10/05/1998	610.551	A.S.D. TREBISACCE	9514655

5.137.051	FERRARO	LUCA	25/10/1997	951.362	A.C.D. MORRONE	8448122
5.556.214	FERRARO	NICHOLAS	04/02/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494708
5.452.294	FILIDORO	WILLIAM	05/07/1999	610.551	A.S.D. TREBISACCE	9514656
4.441.941	FILIPPO	EMILIANO	16/02/1992	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9514318
3.322.693	FILIPPONE	FRANCESCO	28/03/1980	949.899	NUOVA ANTONIMINESE 2018	9432576
7.082.718	FIORDALISO	FILIPPO	25/07/2003	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494709
6.783.600	FOGLIA	ANTONINO	06/10/1999	946.018	A.S.D. SANTACROCENOTRIA CZ	8418791
5.548.104	FONDACARO	BIAGIO	03/07/1999	938.447	A.S.D. PRAIATORTORA	9515180
6.922.562	FONDACARO	NICOLO	08/08/2002	938.447	A.S.D. PRAIATORTORA	9515181
6.674.295	FORTUNATO	FABIO	22/05/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494710
5.355.496	FRAIETTA	ANDREA	29/07/1999	948.341	F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9413284
6.900.504	FRANZE	MARCO	12/07/2002	941.978	U.S.D. CACCURESE	8901815
5.539.526	GACCIONE	ALESSIO	25/03/2000	36.310	U.S.D. PAOLANA	8942427
5.650.030	GALATI	FRANCESCO	30/01/1999	948.341	F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9445943
6.954.240	GALLICCHIO	VINCENZO	31/08/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155085
5.298.708	GALLO	FRANCESCO	12/12/1999	935.195	A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA 1960	8752422
6.844.166	GALLO	MICHELE	15/06/2001	947.704	A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	8594139
5.555.793	GARRITANO	RICCARDO	18/05/2000	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9514557
6.719.450	GASPERINI	GABRIELE	08/07/2001	36.310	U.S.D. PAOLANA	9464498
5.593.100	GATTABRIA	EMANUELE	23/09/1998	610.551	A.S.D. TREBISACCE	9514658
6.698.667	GENTILE	CLAUDIO	05/07/2004	66.113	A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO	9458880
6.740.356	GENTILE	DOMENICO	30/04/2001	58.807	A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA	8694964
5.816.267	GENTILE	NESTO	06/01/1999	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	9484294
6.727.424	GIAMPA	LEANDRO ANTONIO	09/03/2001	64.063	A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923	9463956
5.259.022	GIGLIO	FILIPPO	08/04/2000	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	9119393
7.073.618	GIGLIOTTI	ETTORE	06/08/2003	915.567	A.S.D. GARIBALDINA	39/108
7.058.088	GRANDE	EMANUELE	09/02/2001	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8710779
5.383.442	GRANIERI	FRANCESCO MARIA	20/07/1999	951.850	A.S.D. KRATOS BISIGNANO	8813674
5.897.445	GROSSO	OMAR	11/09/1999	36.310	U.S.D. PAOLANA	8901957
5.556.185	GUARDIA	EUGENIO	05/02/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494711
5.091.006	GUIDO	ALFREDO	02/03/1997	70.461	A.S.D. BADOLATO	40/108
5.393.494	GUIDONE	RAFFAELE	28/08/1998	36.310	U.S.D. PAOLANA	8901973
2.822.988	IEMMA	ANTONIO	02/08/2002	610.148	A.S.D. BOVALINESE	9351014
5.645.049	IENCO	ROCCO	29/08/2000	933.092	AGS.D. SORIANO 2010	8964552
5.632.651	ILLIANO	ANTONIO	28/05/2000	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	9484304
2.217.187	INNARO	ANSELMO	10/06/2002	66.135	U.S. SCANDALE	8878570
5.256.940	IORFIDA	DANIEL	08/02/1997	918.077	A.S.D. STILESE A TASSONE	44/108
2.420.045	IOZZI	SALVATORE	04/10/2001	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	9042736
3.968.969	IUNTI	ANTONIO	01/02/1989	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9514365
5.525.777	LA GRECA	SIMONE	12/10/1999	65.455	A.S.D. CUTRO	50/108
7.061.402	LANCELOTTA	NICOLA FRANCESC	25/10/1986	921.785	A.S.D. FAGNANO	54/108
3.963.992	LANZA	PIERGIORGIO	03/12/1990	921.785	A.S.D. FAGNANO	55/108
5.792.876	LARIA	SAVERIO	24/04/1999	933.092	AGS.D. SORIANO 2010	8692421
5.298.334	LA SALVIA	ALESSANDRO	23/07/1996	943.898	U.S.D. GIMIGLIANO	8780370
6.950.206	LAURITO	PIERFRANCESCO	04/07/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155098
5.868.690	LAVIA	GIUSEPPE	10/09/2001	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494713
4.148.214	LENTO	LORIS	17/03/1996	951.850	A.S.D. KRATOS BISIGNANO	8813732
4.404.711	LETO	DAVIDE	04/11/1994	23.560	F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO	8712461
6.627.230	LOIACONO	CRISTIAN	12/04/2001	36.310	U.S.D. PAOLANA	9514665
5.728.347	LOMARTIRE	PIETRO	12/10/2001	947.108	A.S.D. SAN LUCA	48/108
6.671.126	LOMBARDI	GIOVANNI	06/01/2000	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	9484299
6.609.197	LOMBARDO	PIETRO	17/03/2000	948.341	F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975	8941241
5.106.308	LONGOBARDI	GABRIELE	29/09/1998	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8710778
4.459.765	LORENZONI	PRINCIPE	28/12/1995	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	36/108
5.897.630	LOSARDO	VITTORIO	13/04/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494714
5.536.165	MACAGNONE	MATTEOCIRO	28/01/1999	947.704	A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	9482515
6.599.862	MACRI	GIUSEPPE	06/04/2001	63.017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	8876104
6.843.771	MACRI	MICHELE	11/07/2001	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494715
5.874.140	MAIO	FRANCESCO	20/03/1995	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8708836
7.075.287	MALARA	NATALE	16/09/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494716
6.611.208	MANCINI	MARIO	26/07/2001	68.475	A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO	34/108
3.113.006	MANCUSO	GIONATAN	05/07/1991	947.749	A.S.D. SERSALESE	8963581
5.277.872	MANFREDI	VINCENZO	24/02/1999	933.172	A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909	8789354
2.429.327	MANNARINO	PASQUALINO	26/04/1989	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8710775
4.835.816	MANNARINO	STEFANO	29/10/1981	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8710767
2.650.125	MARATEA	ANGELO COSIMO	04/10/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9196698
7.079.650	MARITATO	ELIA	14/12/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494717
6.671.143	MARRA	FRANCESCO	27/06/2000	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	9484297
7.063.775	MARTORELLI	MANUEL	28/01/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494718
6.695.981	MAURO	EGLE	22/05/2001	950.517	A.S.D. FUTSAL CATANZARO	8881867
2.381.823	MAURO	LORENZO	15/01/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155117
5.555.796	MAZZA	MARCO	12/11/2000	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9515210
2.162.775	MAZZA	MARIO ROCCO	28/08/2002	920.056	A.S.D. SILLANUM 2007	01/108
5.525.190	MENDICINO	ALESSANDRO	20/02/1999	610.079	A.S.D. COTRONEI 1994	9484295
2.126.509	MENNITI	ANGELO	13/05/2001	63.017	A.S.D. SERSALE CALCIO 1975	8696254
4.838.880	MERCURI	ANTONIO	29/06/1997	947.704	A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	8630810
3.800.675	MERCURIO	DAVIDE	15/08/1990	947.693	A.S.D. YOUNG PEOPLE CATANZARO	9456077
2.009.455	MERENDA	MIRCO	22/12/1997	945.621	A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016	9486210
5.807.282	MESSINEO	DOMENICO	26/07/1993	948.341	F.C.D. CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9451107
6.724.792	MICELI	ALESSANDRO	28/03/1999	939.064	A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973	9066129
2.162.856	MICELI	FRANCESCO	14/11/2002	36.310	U.S.D. PAOLANA	8759412
6.710.699	MICIELI	MICHAELGIUSEPPE	17/04/2001	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9514254
3.218.531	MILLEA	MARCO	07/11/2001	938.927	F.C.D. LUZZESE 1965	8976547
5.898.970	MINERVINO	DAVIDE	13/10/2001	935.521	G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	8738414

5.652.946	MIRABELLI	DANIEL RAFFAELE	10/10/1999	23.560	F.C.	ISOLA CAPO RIZZUTO	9513790
6.950.190	MITIDIERI	FRANCESCO	04/08/2004	943.923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	9155128
5.160.522	MOIO	CARMELO	27/04/1997	74.898	A.S.D.	GALLICO CATONA 2018	9487799
3.886.640	MONTAGNESE	FRANCESCO ANTON	30/03/1992	938.832	A.S.D.	DOMENICO SPORT	8710743
5.002.940	MORELLI	ANDREA	16/08/1999	610.079	A.S.D.	COTRONEI 1994	9484302
5.897.979	MORRONE	GERARDO	16/07/2001	6.100	A.S.D.	BELVEDERE 1963	9514182
1.026.173	NAGORE	MARIANO	18/02/1998	951.362	A.C.D.	MORRONE	38/108
5.117.260	NESTICO	MATTEO	11/01/1998	63.017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975	61/108
5.652.462	NOIA	FRANCESCO	24/10/2002	610.551	A.S.D.	TREBISACCE	9514659
3.963.796	OCCHIUZZI	LUCA	14/05/1988	921.785	A.S.D.	FAGNANO	56/108
5.883.460	PACIOLA	SERGIO	21/07/2000	947.686	A.S.D.	D.B.ROSSOBLU	9230580
3.237.292	PALAIÀ	RAFFAELE	27/05/1994	947.749	A.S.D.	SERSALESE	8963679
6.843.657	PALERMO	AGOSTINO	17/03/2001	6.100	A.S.D.	BELVEDERE 1963	9514372
5.691.498	PANETTA	DANIELE	18/12/2000	940.709	A.C.	LOCRI 1909	9091504
4.005.693	PANTUSA	LUIGI	20/07/1992	943.898	U.S.D.	GIMIGLIANO	8716658
7.028.926	PAPALIA	GIUSEPPE GABRIE	24/03/2003	933.876	A.S.D.	VILLESE ACCADEMY	9289406
5.780.882	PAPANDREA	ANTONIO	21/05/2002	945.236	U.S.	GIOIOSA JONICA ASD	8929363
3.966.893	PAPARAZZO	ALESSIO	21/10/1994	943.898	U.S.D.	GIMIGLIANO	8475535
3.058.329	PARISE	EUGENIO	31/08/1978	921.785	A.S.D.	FAGNANO	57/108
6.659.499	PARISI	EZIO	10/10/2001	947.704	A.S.D.	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	8694897
6.698.371	PASCALE	MATTEO	03/06/2002	6.100	A.S.D.	BELVEDERE 1963	9494720
4.896.029	PASQUALINO	ANDREA	18/02/1998	952.180	A.S.D.	SIDERNO 1911	02/108
5.322.543	PEDICO	ANGELO RAFFAELE	02/06/2000	932.928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS	9125241
5.140.132	PELLEGRINO	LUCA	18/04/1999	36.310	U.S.D.	PAOLANA	8901978
5.040.009	PELLIZZI	FRANCESCO	11/10/1999	66.135	U.S.	SCANDALE	9428142
5.433.247	PENSABENE	GIANLUCAANDREA	12/08/1994	610.551	A.S.D.	TREBISACCE	9514660
5.790.344	PERRI	ANTONIO	09/09/2000	951.363	A.S.D.	VIGOR 1919	9482562
5.611.284	PERRI	MATTIA	23/11/2000	915.567	A.S.D.	GARIBALDINA	42/108
6.907.611	PERRI	SERAFINO	08/02/2000	610.148	A.S.D.	BOVALINESE	8817928
5.808.110	PERRI	VINCENZO	21/05/1998	920.056	A.S.D.	SILLANUM 2007	12/108
5.157.919	PETRONE	FRANCESCO	16/01/1996	940.709	A.C.	LOCRI 1909	8863201
2.364.772	PETRONE	MARCELLO	26/08/2004	943.923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	9155138
7.075.290	PIAZZA	SAMUELE	23/05/2002	6.100	A.S.D.	BELVEDERE 1963	9494721
6.535.705	PILATO	ANSELMO	28/05/1994	948.341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9413283
3.083.842	PILI	ROBERTO	31/03/2005	610.551	A.S.D.	TREBISACCE	9514662
5.846.885	PISANI	MARCO	04/05/2000	941.465	F.C.D.	REAL SANT AGATA	30/108
2.406.252	POMILLO	FRANCESCO	25/02/1983	949.899		NUOVA ANTONIMINESE 2018	9432590
4.630.501	PORELLI	ANDREA	05/04/1997	938.832	A.S.D.	DOMENICO SPORT	8710762
4.844.893	POSSIDENTE	ALESSANDRO	18/06/1998	79.953	U.S.D.	SCALEA CALCIO 1912	9513157
5.566.217	PRATICO	GAUDENZIO	21/04/1997	947.705	POL.D.	PROPELLARO1919 SOCCER LAB	41/108
5.897.966	PRESTA	LUIGI	20/09/2002	938.447	A.S.D.	PRAIATORTORA	9515183
5.806.498	PROCOPIO	ANTONIO	10/01/2002	933.092	AGS.D.	SORIANO 2010	9457640
6.818.820	PUCCIO	SAMUELE	23/10/2002	947.704	A.S.D.	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	9181593
4.859.353	PUTERIO	MANUEL	24/07/1997	951.850	A.S.D.	KRATOS BISIGNANO	8670306
7.037.410	RHFIR	ZACCARIA	08/10/1998	610.148	A.S.D.	BOVALINESE	8745260
5.832.391	RIGA	CRISTIAN	11/04/2001	23.560	F.C.	ISOLA CAPO RIZZUTO	9513791
4.899.432	RIITANO	LUCA	08/03/1995	948.341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9416957
3.799.727	RIITANO	SERGIO	18/02/1990	948.341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9451381
7.028.591	RISOLI	PIERPAOLO	02/09/2001	951.362	A.C.D.	MORRONE	8536316
5.240.727	RIZZUTO	SIMONE ALESSIO	17/07/1996	6.100	A.S.D.	BELVEDERE 1963	9514470
5.592.916	RODIO	FRANCESCO	19/03/2001	63.017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975	9515076
6.688.472	ROMEO	ALESSIO	16/01/2001	940.709	A.C.	LOCRI 1909	9477311
6.545.718	ROSSI	ALESSIO	21/03/2000	947.704	A.S.D.	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	9330920
5.451.152	RUFFOLO	DAVIDE	09/09/1999	947.687	A.S.D.	VILLAGGIO EUROPA	8892821
6.736.224	RUGIERO	FERDINANDO	11/02/2000	921.785	A.S.D.	FAGNANO	9434230
6.702.736	RUSSO	FRANCESCO	02/07/2001	65.455	A.S.D.	CUTRO	8778580
5.569.239	SABA	DOMENICO	30/09/2000	58.807	A.S.D.	REGGIOMEDITERRANEA	9433516
6.620.346	SABATINO	GENNARO	13/10/1997	74.898	A.S.D.	GALLICO CATONA 2018	9487262
3.120.495	SALERNO	DOMENICO	26/08/1987	948.341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9455139
6.816.804	SAMA	LUCA	09/08/1996	948.341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9451327
6.668.229	SANGIOVANNI	AGOSTINO	29/06/2004	943.923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	9155145
1.006.280	SATIRO	SALVATORE	04/07/2000	63.017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975	9515077
5.105.249	SCANGA	FRANCESCO	19/07/1997	921.201	A.S.D.	REAL MONTALTO CALCIO	9380338
3.952.859	SCHIPANI	RAFFAELE	27/02/1993	947.749	A.S.D.	SERSALESE	8963565
3.799.566	SCHIPANI	SERAFINO	03/11/1992	947.749	A.S.D.	SERSALESE	8963530
7.078.039	SERVIDIO	BRIAN	19/11/2001	913.818	A.S.D.	F.C. CALCIO ACRI	25/108
3.631.601	SIGNORELLI	FRANCESCO	23/06/1975	938.832	A.S.D.	DOMENICO SPORT	8943577
2.176.298	SORIA	FRANCESCO	27/09/2001	610.128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	8477506
3.009.400	SPACCAROTELLA	PIERGIORGIO	16/09/1991	949.825	A.S.D.	POL. CITTA DI CETRARO	60/108
5.647.768	SPADAFORA	ANTONIO PIO	05/11/1999	938.927	F.C.D.	LUZZESE 1965	8790350
5.080.593	SPAGNULO	ROBERTO	09/09/1996	932.928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS	9349196
2.732.679	SPANO	GIACOMO	19/04/2002	610.079	A.S.D.	COTRONEI 1994	9484300
3.968.830	STAMATO	ANTONINO	03/01/1994	921.785	A.S.D.	FAGNANO	58/108
5.509.247	STEFANO	LUIGI	11/02/2002	70.464	A.S.D.	MAMMOLA	8765846
7.070.005	STRAFACE	LUCANTONIO	20/03/2002	913.818	A.S.D.	F.C. CALCIO ACRI	24/108
2.375.697	STRATOTI	SALVATORE	01/10/2002	948.341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9283289
2.354.824	STUMPO	ANTONIO	09/01/2004	943.923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	9155151
6.900.340	SURIANO	NICOLA	15/05/2002	610.551	A.S.D.	TREBISACCE	9514661
5.509.115	TASSONE	DOMENICO	23/03/1998	940.709	A.C.	LOCRI 1909	9477297
3.112.997	TASSONE	MICHELE	01/07/1989	947.749	A.S.D.	SERSALESE	8963630
3.799.737	TEDESCO	ANTONIO	03/08/1993	948.341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	9414285
5.119.333	TOMMASI	GIANMARCO	19/11/1998	932.928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS	9340825
5.277.676	TRAMONTANA	DOMENICO	25/05/1999	935.195	A.S.D.	MARINA DI SCHIAVONEA 1960	9016040
4.910.157	TROMBINO	ALFREDO	01/10/1997	951.362	A.C.D.	MORRONE	29/108

5.567.987	TRUNZO	MAURO MAZIO	30/08/1997	952.479	A.S.D. CLETO	9303607
2.726.937	TRUSCIGLIO	RAFFAELEANTONIO	12/03/2003	66.135	U.S. SCANDALE	8878581
5.136.855	UMBACA	FRANCESCO	20/08/1997	64.063	A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923	49/108
5.897.638	VACCARO	AGOSTINO ALESSI	24/07/2002	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494724
6.735.014	VACCARO	MANUEL	13/08/2001	6.100	A.S.D. BELVEDERE 1963	9494725
2.425.895	VALENTE	GIUSEPPE	29/07/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155159
5.295.295	VALENTE	MARCO	20/11/1998	64.438	U.S. SAN CALOGERO	9352301
5.847.379	VELLETRI	FRANCESCO	29/03/1998	934.830	F.C.D. ROMBIOLESE	9135804
2.592.489	VENA	ELIA	22/07/2000	949.973	A.POL. SAN MICHELE DONNICI	8943561
3.949.832	VILARDI	FRANCESCO	20/03/1990	938.832	A.S.D. DOMENICO SPORT	8710736
5.801.313	VIRGARA	GIUSEPPE MANUEL	27/05/2002	610.148	A.S.D. BOVALINESE	8816225
2.365.094	VISCIGLIA	GABRIELE	09/05/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155166
5.816.387	ZACCARO	SIMONE	10/04/2002	938.447	A.S.D. PRAIATORTORA	9515184
6.950.169	ZAGARESE	ORESTE	28/01/2004	943.923	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	9155177
6.723.827	ZAPPAVIGNA	SIMONE	08/02/2002	610.148	A.S.D. BOVALINESE	8742789
6.820.112	ZAVATTO	EDUARDO	12/10/1984	921.785	A.S.D. FAGNANO	59/108
6.901.259	ZIMMARO	SIMONE	23/02/2001	935.521	G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	8896448